



Ufficio: DOR/DMS
Protocollo: 202000005931/AG
Oggetto: **ECM triennio 2020-2022: Delibera CNFC riduzione
1/3 obbligo formativo di tutti i farmacisti.**
Circolare n. 12332
9.5
SITO Sì
IFO Sì

Roma, 22.06.2020

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Riduzione del debito formativo di tutti i farmacisti per il periodo emergenziale COVID-19: saranno considerati già acquisti 50 crediti ECM, pari ad 1/3 del debito formativo triennale.

La delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) del 10 giugno u.s. è stata adottata anche a seguito dell'apposita richiesta della Federazione (cfr. circolare n. 12204/2020), che riteneva competente a deliberare in merito direttamente la CNFC stessa.

La Commissione ha deciso di chiedere alle istituzioni governative e parlamentari di modificare, nel primo provvedimento normativo utile, la norma introdotta nel c.d. "decreto scuola" (art. 6, comma 2-ter, D.L. 22/2020) in modo tale che tutti i professionisti sanitari possano essere inclusi nel suddetto beneficio.

Si fa seguito e riferimento alle precedenti circolari federali in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM) e, in particolare, alla circolare n. 12204 del 4.5.2020 e alla circolare n. 12305 del 10.06.2020, per fornire i seguenti aggiornamenti.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), nel corso della riunione del 10 giugno u.s., ha deciso “*di chiedere alle istituzioni governative e parlamentari, la*

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06 4450361 - TELEFAX 06 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it – E-mail: posta@fofi.it – Sito: www.fofi.it

necessità di modificare, nel primo provvedimento normativo utile, la norma introdotta nel c.d. "decreto scuola" che prevede come già acquisiti i crediti ECM per l'anno 2020 (art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22). La Commissione ritiene senz'altro condivisibile prevedere come già acquisiti i crediti formativi ECM, qualora i professionisti della salute abbiano portato avanti la loro attività durante l'emergenza Covid-19, quale doveroso riconoscimento per il lavoro prezioso svolto da tutti gli operatori sanitari che, impegnati nella lotta contro il nuovo virus, hanno fatto dell'attività professionale la loro stessa fonte di aggiornamento. Tuttavia, la norma in questione fa riferimento solo ai medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti, ricomprendendovi erroneamente soltanto le professioni sanitarie menzionate nella legge del 1992 che istituiva l'obbligo ECM, mentre ad oggi rientrano nell'obbligo ECM anche tutte le professioni sanitarie di cui alla legge 3 del 2018 ovvero ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione, chimici, fisici, biologi e psicologi. Non vi è dubbio che tutti i professionisti sanitari hanno contribuito all'emergenza Covid-19, in condizioni non sempre di piena sicurezza, mettendo a rischio la loro incolumità e che il nostro Servizio Sanitario Nazionale si poggia sul contributo sinergico delle diverse e peculiari competenze di tutti i professionisti della Salute, ed è necessario che tutte queste competenze siano armoniosamente e di pari passo sviluppate con la formazione e con l'aggiornamento. La Commissione nazionale, inoltre, anche al fine di consentire a tutti gli operatori e i professionisti del settore di continuare a erogare e svolgere la formazione e l'aggiornamento, tenuto conto che l'obbligo formativo ECM è su base triennale e non annuale, chiede che il riconoscimento dei 50 crediti sia riferito al triennio 2020-2022. Si allega il testo della delibera adottata." (cfr. delibera CNFC del 10.6.2020 e relativo comunicato sul sito dell'Age.Na.S. - all. 1 e 2).

Tale decisione della CNFC giunge a seguito di una specifica istanza della Federazione, che, come si ricorderà, aveva richiesto alla Commissione, alla luce del crisi pandemica da COVID-19 che ha comportato un costante e gravoso impegno da parte dei professionisti sanitari nelle azioni di contrasto al virus, la riduzione di un terzo dell'obbligo formativo triennale (da 150 a 100 crediti), nonché lo slittamento al 31 dicembre 2021 di tutte le scadenze attualmente fissate per il 31 dicembre 2020 (cfr. la sopraindicata circolare n. 12204/2020).

Il suddetto comunicato afferma che la riduzione di 50 crediti prevista dalla "Decreto Scuola" si applica a tutti i farmacisti tenuti all'obbligo ECM.

Si precisa, inoltre, che nella medesima seduta sono state assunte ulteriori decisioni sul sistema ECM, in particolare, sui corsi residenziali e sulla proroga di alcune scadenze nel corrente anno, che sarà cura della scrivente Federazione illustrare con apposita circolare esplicativa.

Si informa, infine, che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, il 17 giugno u.s., ha trasmesso il provvedimento formale di nomina dei componenti del Comitato di Garanzia adottato dal Presidente della Commissione in data 28 gennaio u.s., all'interno del quale è stato designato il Dr. Giovanni Zorgno, rappresentante federale in seno alla CNFC stessa.

In considerazione della evidente rilevanza delle questioni affrontate e, in particolare, della stringente attualità dell'emergenza sanitaria che sta colpendo diverse zone dell'Italia, si invitano gli Ordini provinciali a voler assicurare la massima diffusione della presente circolare tra gli iscritti.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 2